

XII LEGISLATURA
CONSIGLIO REGIONALE

Verbale n. **155**

Seduta antimeridiana del 12 giugno 2020

Presidenza del Presidente **Zanin**

Verbalizza Paolo LENARDI, segue Sandro BURLONE.

Presidenza del Presidente Zanin

La seduta inizia alle ore 10.25.

Il PRESIDENTE, dichiarata aperta la 155ª seduta del Consiglio regionale, informa che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 153 e che, se non saranno state sollevate obiezioni nel corso della seduta odierna, il verbale stesso sarà considerato approvato.

Comunica che ha chiesto congedo, per la seduta antimeridiana, la consigliera Spagnolo.
(Il congedo è concesso)

Si passa, quindi, **al punto n. 1 dell'ordine del giorno**, che prevede:

Seguito della discussione sul disegno di legge:

“Disposizioni in materia di finanze, patrimonio e demanio, funzione pubblica, autonomie locali, sicurezza, politiche dell’immigrazione, corregionali all’estero e lingue minoritarie, cultura e sport, infrastrutture, territorio e viabilità, risorse agroalimentari e forestali, lavoro, formazione, istruzione e famiglia, ambiente e energia, cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale e sanità (Legge regionale multisettoriale). **(93)**

(Relatori di maggioranza: **BORDIN, NICOLI, SIBAU**)

(Relatori di minoranza: **MORETTI, SERGO, HONSELL**)

Il PRESIDENTE precisa che i lavori inizieranno con gli emendamenti non ancora esaminati nelle precedenti sedute, di competenza dell’assessore Riccardi.

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell’articolo 84 quater:

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (84 quater.1)

“Dopo l’articolo 84 ter è inserito il seguente:

<<Art. 84 quater

(Area welfare di comunità)

- 1. Presso l’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina è istituita la struttura Area Welfare di Comunità cui compete lo svolgimento delle attività previste dall’articolo 9, commi 53 e seguenti della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14.*
- 2. Al fine di assicurarne la continuità e il coordinato svolgimento, le attività poste in essere per l’Area Welfare di Comunità a far data dal 1° gennaio 2020 e i rapporti dalla stessa costituiti sono ad ogni effetto confermati e continuano ad essere disciplinati dai provvedimenti che li hanno disposti.*
- 3. L’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina e l’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale disciplinano con apposite convenzioni l’utilizzo e la gestione delle risorse necessarie allo svolgimento delle attività attribuite ad Area Welfare di Comunità e la successione in ogni altro rapporto.>>.”*

Nota: Non comporta nuovi o maggiori oneri.

L’assessore RICCARDI illustra tale emendamento.

Dopo un intervento del consigliere COSOLINI in sede di dibattito, prende la parola l'assessore RICCARDI per un intervento di replica.

Prendono la parola, per le rispettive repliche, i Relatori di minoranza HONSELL (il quale si astiene), SERGO (favorevole) e MORETTI (il quale si astiene), i Relatori di maggioranza NICOLI, SIBAU e BORDIN, nonché per la Giunta, l'assessore ROBERTI (tutti favorevoli all'emendamento).

L'emendamento 84 quater.1, istitutivo dell'articolo 84 quater, posto in votazione, viene approvato (*vengono registrati il voto favorevole del consigliere Sibau ed il voto di astensione dei consiglieri Conficoni e Shaurli*).

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 84 quinquies:

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (84 quinquies.1)

"Dopo l'articolo 84 quater è inserito il seguente:

<<Art. 84 quinquies

(Finanziamento attività in materia di autismo)

1. *L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, alla Fondazione di partecipazione Progetto autismo FVG ONLUS con sede a Tavagnacco, un contributo per l'attività istituzionale volta a favorire l'integrazione e l'inclusione sociale delle persone con autismo, mediante la realizzazione di progetti culturali innovativi e di espressione artistica attuati in seno alla comunità di appartenenza della persona, in conformità ai principi previsti dal titolo II, capo I, della legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 <<Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006>>.*

2. *La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità, corredata dell'atto costitutivo e dello statuto della Fondazione, nonché di una relazione illustrativa delle attività programmate con il relativo preventivo di spesa. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.*

3. *Il decreto di concessione del contributo stabilisce i termini e le modalità di rendicontazione, prevedendo la presentazione di una relazione che restituisca informazioni quantitative e qualitative circa i risultati ottenuti sulla salute e l'inclusione sociale delle persone con autismo che hanno beneficiato dell'attività svolta dalla Fondazione, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 13, comma 2, lettera c), della legge regionale 22/2019.*

4. *Per le finalità previste dal comma 1 è destinata la spesa di 150.000,00 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per gli anni 2020-2022 (capitolo di nuova istituzione).*

5. *Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante storno di pari importo a valere sulla Missione 13 (Tutela della salute) - Programma 01 (Servizio sanitario regionale - Finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) - Titolo 1 (spese correnti) (capitolo 8408).*

6. *Sono abrogati i commi dal 24 al 26 dell'articolo 9 della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assesamento del bilancio per gli anni 2017-2019 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26).>>."*

Relazione: In considerazione della rilevanza dell'attività di riferimento in materia di autismo, la proposta rifinanzia per il 2020

il contributo in godimento del beneficiario a partire dal 2017, provvedendosi a riscriverne la norma autorizzativa in ragione vuoi della trasformazione che ha interessato la soggettività giuridica del beneficiario (da Associazione a Fondazione di partecipazione) vuoi per meglio disciplinare l'intervento e soprattutto orientarlo espressamente alla luce dei principi di riferimento della riforma operata dalla legge regionale 22/2019 dando anche attuazione, con la disposizione in materia di rendicontazione prevista al comma 3, a quanto dalla legge previsto (all'art. 13) a garanzia del ritorno di informazioni utili alla pianificazione e programmazione dell'intervento pubblico."

L'assessore RICCARDI dà per illustrato tale emendamento.

Nel successivo dibattito, intervengono, i consiglieri HONSELL e LIGUORI (la quale chiede chiarimenti all'assessore Riccardi) e, infine, l'assessore RICCARDI (il quale fornisce i chiarimenti richiesti in precedenza dalla consigliera Liguori).

In sede di replica prendono la parola i Relatori di minoranza HONSELL (favorevole), SERGO (il quale si astiene) e MORETTI (favorevole), i Relatori di maggioranza NICOLI, SIBAU e BORDIN, nonché per la Giunta, l'assessore ROBERTI (tutti favorevoli all'emendamento).

L'emendamento 84 quinquies.1, istitutivo dell'articolo 84 quinquies, posto in votazione, viene approvato (*viene registrato il voto favorevole dei consiglieri Iacop e Shaurli*).

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo del capo XI:

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (Capo XI.1)

Alla rubrica del Capo XI dopo la parola <<sanità>> sono inserite le seguenti: <<e sociale>>.

Note: Non comporta nuovi o maggiori oneri.

Il PRESIDENTE pone subito in votazione l'emendamento modificativo del Capo XI, che viene approvato (*vengono registrati il voto favorevole del consigliere Slokar e quello di astensione del consigliere Honsell*).

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 84 sexies:

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (84 sexies.1)

"Dopo l'articolo 84 quinquies è inserito il seguente:

<<Art. 84 sexies

(Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 16/2019)

1. All'articolo 8, della legge regionale 4 novembre 2019, n. 16 (Misure finanziarie intersettoriali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole <<persone con disabilità>> sono aggiunte le seguenti: <<e il sostegno degli Enti del Terzo settore per la presa in carico e sostegno delle persone fragili, per il supporto ai caregiver familiari e per la mobilità e l'accessibilità di persone con disabilità, con limitata autosufficienza o anziane>>;

b) al comma 2 dopo le parole <<persone con disabilità>> sono aggiunte le seguenti: <<o a sostegno di progetti per la presa in carico e sostegno delle persone fragili, per il supporto ai caregiver familiari o per la mobilità e l'accessibilità di persone con disabilità, con limitata autosufficienza o anziane>>;

c) al comma 5 dopo la parola <<rendicontazione>> sono aggiunte le seguenti: <<nonché le modalità per il reimpiego, per le finalità indicate ai commi 1 e 2, delle quote trasferite ed eventualmente non utilizzate.>>.”

Relazione: Le norme proposte sono finalizzate al sostegno degli Enti del terzo settore consentendo anche la valorizzazione delle progettualità per la presa in carico e sostegno delle persone fragili, per il supporto ai caregiver familiari e per la mobilità e l'accessibilità di persone con disabilità, con limitata autosufficienza o anziane attraverso risorse residuali già trasferite ad Area Welfare con una procedura “a sportello” finalizzata ad assicurare all'azione amministrativa la necessaria immediatezza. Non comporta nuovi o maggiori oneri.

L'assessore RICCARDI illustra tale emendamento.

Poiché nessuno interviene in sede di dibattito e con tutti i Relatori favorevoli, l'emendamento 84 sexes.1, istitutivo dell'articolo 84 sexes, posto in votazione, è approvato all'unanimità dei presenti.

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 84 septies, con un relativo subemendamento:

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (84 septies.1)

“Dopo l'articolo 84 sexes è inserito il seguente:

<<Art. 84 septies

(Misure urgenti in materia di volontariato e promozione sociale)

1. In considerazione dello stato di emergenza COVID-19 e del correlato assetto normativo, relativamente ai procedimenti contributivi previsti dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 9, dal comma 1 dell'articolo 23, e dal comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale), concessi per l'esercizio finanziario 2019, in deroga a quanto previsto dai rispettivi bandi e dai regolamenti di attuazione:

a) i beneficiari sono autorizzati a sospendere o modificare le progettualità e relative attività programmate purché rientrino tra quelle ammissibili a contribuzione;

b) le progettualità di cui alla lettera a) devono in ogni caso essere concluse entro il termine ultimo del 30 novembre 2020;

c) la rendicontazione delle progettualità che rientrano nei casi di cui alle lettere a) e b), o portate regolarmente a conclusione secondo l'originaria progettazione e scadenza, deve essere presentata entro e non oltre il 31 dicembre 2020;

d) sono ammesse a rendiconto, oltre alle spese sostenute per le progettualità di cui alla lettera a) e b), anche quelle dovute a contratti a titolo oneroso stipulati per la realizzazione delle attività originariamente previste ed ammesse a contribuzione anche se le stesse a causa dell'emergenza COVID-19 e dei conseguenti provvedimenti limitativi delle libertà emessi dalle autorità competenti sono state interrotte e non hanno potuto trovare compiuta realizzazione in alcuna delle forme previste dalle lettere a) e b).>>.”

Relazione: I progetti delle associazioni di volontariato e di promozione sociale possono avere durata di 12 mesi dall'inizio delle attività, che deve avvenire nei 60 giorni dall'approvazione delle graduatorie, e quindi si possono svolgere a cavallo di esercizio finanziario. La norma proposta ha la finalità di riconoscere, a seguito dello stato emergenziale da Covid-19, ai beneficiari dei contributi concessi nell'esercizio 2019 le cui attività si sarebbero concluse nel 2020, la necessaria flessibilità per consentire la ripresa o riprogettazione delle attività programmate e conseguente rimodulazione della tempistica le conseguenti spese ammesse a rendiconto. È previsto altresì che in caso di impossibilità di portare a termine l'attività sono riconosciute a contributo le spese sostenute fino all'interruzione della progettualità determinata dai provvedimenti emergenziali COVID19. Non comporta nuovi o maggiori oneri

MORETTI, RUSSO, SANTORO, MARSILIO, DA GIAU

Subemendamento modificativo dell'emendamento 84septies.1 (84 septies.0.1)

"Dopo il comma 1 dell'emendamento 84septies.1 sono inseriti i seguenti:

<<2. In considerazione dello stato di emergenza COVID-19 e del correlato assetto normativo, relativamente ai procedimenti contributivi previsti dall'art. 9 comma 1 lettera b) della LR 23/2012, per attuare i protocolli di sicurezza per il distanziamento sociale sono ammesse a contributo anche attrezzature tecniche quali tende da campeggio e altri sistemi di copertura utilizzati dalle organizzazioni di volontariato per effettuare attività all'aperto.

3. In via di interpretazione autentica del regolamento attuativo dell'art. 9 comma 1 lettera b) della LR 23/2012, sono considerate attrezzature tecniche le tende da campeggio e i sistemi di copertura di cui al comma 1, utilizzate dalle organizzazioni di volontariato per le loro attività all'aperto.>>"

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA:

Il presente subemendamento non comporta nuovi e ulteriori oneri per il Bilancio regionale. 12:35

Nota: la proposta subemendativa intende andare incontro alle maggiori spese per il 2020 che le organizzazioni di volontariato avranno per fare campeggi e altre attività all'aperto nel rispetto del mantenimento del distanziamento sociale, non potendo utilizzare le attrezzature già in possesso per lo stesso numero di ragazzi, similmente alle problematiche che sono discusse per la capienza delle aule scolastiche. E pone rimedio ad un problema interpretativo del regolamento, in quanto ad oggi le attrezzature in parola non vengono considerate attrezzature tecniche ma arredi, come fossero tende da finestra o sedie.

L'assessore RICCARDI illustra l'emendamento 84 septies.1.

Il Relatore di minoranza MORETTI illustra il subemendamento 84 septies.0.1.

L'assessore RICCARDI, nell'ambito di un proprio intervento, dichiara di condividere l'emendamento presentato dal consigliere Moretti.

Favorevoli tutti i Relatori e la Giunta, il subemendamento 84 septies.0.1, posto in votazione, viene approvato all'unanimità dei presenti (vengono registrati il voto favorevole del consigliere Turchet e quello del Presidente della Regione Fedriga).

L'emendamento 84 septies.1, istitutivo dell'articolo 84 septies, posto in votazione nel testo subemendato, viene approvato all'unanimità dei presenti (vengono registrati il voto favorevole del presidente della Regione Fedriga e quello del consigliere Russo).

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 84 octies:

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (84 octies.1)

"Dopo l'articolo 84 septies è inserito il seguente:

<<Art. 84 octies

(Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 24/2019)

1. Dopo il comma 33 dell'articolo 8 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), è inserito il seguente:

<<33 bis. in considerazione dell'importanza di promuovere tempestivamente gli interventi di cui al comma 31, sono ammesse a rendiconto anche le spese per la realizzazione delle progettualità di cui al

comma 32, sostenute precedentemente alla presentazione della domanda di contributo.>>>.”

Relazione: La norma proposta è volta a introdurre elementi di flessibilità in funzione della tempestiva attivazione di progetti inseriti nella pianificazione territoriale in materia socioassistenziale, consentendo il riconoscimento, ai fini della rendicontazione dei contributi concessi agli Enti del Terzo settore ai sensi dell'articolo 8, commi da 31 a 35, della legge regionale 24/2019, delle spese sostenute anche prima della presentazione della domanda di contributo.

Non comporta nuovi o maggiori oneri.

L'assessore RICCARDI illustra tale emendamento.

Poiché nessuno interviene in sede di dibattito, favorevoli i Relatori ad eccezione del Relatore di minoranza Sergio che si astiene, l'emendamento 84 octies.1, istitutivo dell'articolo 84 octies, posto in votazione, viene approvato (*viene registrato il voto favorevole di Tosolini*).

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 84 nonies:

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (84 nonies.1)

“Dopo l'articolo 84 octies è inserito il seguente:

<<Art. 84 nonies

(Deroga in materia di contributi a favore di cooperative sociali)

1. *In deroga alla vigente normativa regolamentare in materia di interventi contributivi di cui all'articolo 14 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale) a favore delle cooperative sociali e loro consorzi, per l'esercizio della funzione di promozione della cooperazione sociale prevista dall'articolo 10, comma 1, lettera b), della legge regionale 20/2006, nonché per la concessione dei finanziamenti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), della legge regionale 20/2006 volti a incentivare la stipulazione delle convenzioni di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), la revoca d'ufficio del contributo qualora l'ammontare complessivo della spesa ritenuta ammissibile in fase di liquidazione sia inferiore al 60 per cento rispetto all'importo ammesso a contributo non trova applicazione laddove la minor spesa per i contributi di cui all'articolo 14, comma 3, della citata L.R. 20/2006, sia stata determinata dal ricorso al trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario disciplinati dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183).>>.”*

Nota a commento: La finalità della norma è di ridurre l'ambito di applicazione dell'istituto (sanzionatorio) della revoca dei contributi concessi laddove ciò sia stato determinato da una oggettiva situazione di difficoltà economica della cooperativa sociale beneficiaria. Nello specifico, per i contributi concessi a sostegno dei costi salariali riferiti ai lavoratori svantaggiati e/o disabili, assunti o occupati, anche nel caso in cui la rendicontazione di tali oneri sia presentata in misura molto ridotta (meno del 60 per cento dei costi inizialmente ammessi), detti contributi non verranno revocati ma liquidati in misura ridotta laddove ciò sia stato determinato dal ricorso ad ammortizzatori sociali.

Non comporta nuovi o maggiori oneri

L'assessore RICCARDI illustra tale emendamento.

Poiché nessuno interviene in sede di dibattito, favorevoli tutti i Relatori, l'emendamento 84 nonies.1, istitutivo dell'articolo 84 nonies, posto in votazione, viene approvato all'unanimità dei presenti.

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 84 decies, con un relativo subemendamento:

BORDIN, DI BERT, BASSO, PICCIN, NICOLI, BUDAI

Emendamento aggiuntivo (84 decies.1)

Dopo l'articolo 84 nonies (Modifica all'articolo 27 della legge regionale 6/2006) è inserito il seguente articolo:

<<Art. 84 decies

(Modifica all'articolo 7 della legge regionale 26/2017)

1. In relazione alla situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, alla lettera b), del comma 1, dell'articolo 7 (Disposizioni finali e transitorie) della legge regionale 26/2017 (Modifiche alla legge regionale 14 febbraio 2014, n. 1 (Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate)), le parole <<tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge>> sono sostituite dalle parole: <<il 31 agosto 2021.>>.

2. Con apposita delibera di Giunta sono stabilite specifiche misure, ai sensi del comma 1, dell'art. 8 ter della legge regionale 1/2014, in favore degli esercizi pubblici, commerciali, dei circoli privati e di altri luoghi deputati all'intrattenimento, che scelgono di disinstallare apparecchi per il gioco lecito.>>>>

Il presente emendamento non comporta oneri, né in termini di maggiori spese, né in termini di minori entrate, a carico del bilancio regionale

NOTA A COMMENTO:

Con il presente emendamento, tenuto conto della grave crisi economica che ha colpito e che colpirà il settore dei pubblici esercizi a causa delle misure adottate per far fronte all'emergenza sanitaria da Covid-19, si persegue l'obiettivo di ampliare, per le attività di cui alla lettera b), del comma 1, dell'art. 7, della L.r. 26/2017, il termine di adeguamento alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, della LR 1/2014 (adeguamento che, a normativa vigente, dovrebbe avvenire entro il 03 agosto del corrente anno), portandolo al 31.08.2021.

Infatti, le gravi circostanze legate all'emergenza Covid-19 hanno determinato un'impossibilità da parte della Regione di dedicare le adeguate risorse utili a supportare il processo della riconversione. La suddetta proposta di proroga risulta quindi confacente ad accompagnare adeguatamente la riconversione degli esercizi pubblici, attraverso interventi strutturati, coerenti con le progettualità biennali previste dal Programma regionale 2019-2020 Disturbo da gioco d'azzardo, finanziato dal Ministero della Salute con DM del 26 ottobre 2018.

A tal fine, la Giunta è impegnata ad adottare specifiche misure ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8 ter della L.r. 01/2014.

USSAI, CAPOZZELLA, DAL ZOVO, SERGO

Subemendamento modificativo 84 decies.1 (84 decies.0.1)

"1. Il comma 2 dell'emendamento 84 decies. 1 è soppresso."

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri per l'Amministrazione regionale.

Il Relatore di maggioranza BORDIN illustra l'emendamento 84 decies.1.

Il consigliere USSAI illustra il subemendamento 84 decies.0.1.

Si apre un dibattito in materia di gioco d'azzardo e ludopatia nel quale intervengono, nell'ordine, i consiglieri BOLZONELLO, HONSELL, BASSO, TURCHET, SANTORO, DAL ZOVO, SHAURLI, RUSSO, MATTIUSI, TOSOLINI, MARSILIO, CENTIS e LIPPOLIS, nuovamente BOLZONELLO e SERGO.

A questo punto, il Relatore di maggioranza BORDIN, con particolare riferimento all'intervento precedente del consigliere Marsilio, preoccupato delle conseguenze derivanti dall'approvazione della disposizione in oggetto, chiede una sospensione dei lavori d'Aula per 10 minuti per un approfondimento delle questioni sollevate sull'argomento.

Il PRESIDENTE sospende quindi la seduta.

La seduta viene così sospesa alle ore 11.52.

La seduta riprende alle ore 12.30

Il PRESIDENTE, nel dichiarare riaperta la seduta, dà subito la parola al Relatore di maggioranza BORDIN, il quale riferisce che in maggioranza si sta cercando una soluzione alla problematica sollevata in precedenza dal consigliere Marsilio, ma che questa non incide sulla discussione degli emendamenti ora in discussione.

In sede di replica al dibattito interviene l'assessore Riccardi che dice di condividere quasi tutte le tesi emerse dal dibattito; dichiara comunque che la Giunta appoggerà l'emendamento 84 decies.1 e invita il Presidente della III Commissione ad affrontare al più presto in Commissione il tema del contrasto al gioco d'azzardo.

In sede di replica prendono la parola i Relatori di minoranza HONSELL e SERGO (favorevoli entrambi al subemendamento 84 decies.0.1 e contrari all'emendamento 84 decies.1), MORETTI (che dopo alcune considerazioni si dice favorevole al subemendamento 84 decies.0.1 e si rimette alle valutazioni dell'Aula per l'emendamento 84 decies.1), i Relatori di maggioranza SIBAU e NICOLI (contrari entrambi al subemendamento 84 decies.0.1 e favorevoli all'emendamento 84 decies.1), BORDIN (che dopo un breve intervento si dichiara contrario al subemendamento 84 decies.0.1 e favorevole all'emendamento 84 decies.1), nonché per la Giunta, l'assessore ROBERTI (il quale dichiara di condividere i pareri dei Relatori di maggioranza).

A questo punto, interviene sull'ordine dei lavori il Relatore di minoranza SERGO, il quale chiede sia alcune precisazioni alla Presidenza (ottenendo immediata risposta del PRESIDENTE) sia, nei termini regolamentari, il voto per appello nominale dei due emendamenti.

Il subemendamento 84 decies.0.1, posto quindi in votazione mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi, non viene approvato (*favorevoli 18; contrari 25; astenuti 1; all'esito della votazione va aggiunto il voto favorevole del consigliere Marsilio e anche quello della consigliera Da Giau che dichiara di aver votato contrario per errore*).

L'emendamento 84 decies.1, posto quindi in votazione mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi, viene approvato (*favorevoli 24; contrari 20; astenuti 1*).

È stato presentato il seguente emendamento aggiuntivo di un Capo:

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (Capo XI bis.1)

"Dopo il Capo XI Disposizioni in materia di sanità è inserito il seguente:

<<Capo XI bis

Disposizioni in materia di Terzo settore>>"

Note: Articoli da 84 sexies a 84 nonies. Non comporta nuovi o maggiori oneri.

L'assessore ROBERTI dichiara, fuori microfono, che tale emendamento si illustra da sé.

L'emendamento aggiuntivo Capo XI bis.1 posto in votazione senza discussione, viene approvato (*all'esito della votazione va aggiunto il voto favorevole dei consiglieri Shaurli, Liguori, Boschetti, e Moras*).

Il PRESIDENTE comunica che con quest'ultima votazione si è conclusa la trattazione degli emendamenti facenti riferimento al Capo XI e si passa ora all'esame di quelli del Capo IV afferenti alle competenze dell'assessore Roberti.

L'articolo 14 che non presenta emendamenti, posto in votazione senza discussione, viene approvato.

E stato presentato il seguente emendamento istitutivo dell'articolo 14 bis:

MORETTI, BOLZONELLO, DA GIAU, CONFICONI, IACOP, SANTORO

Emendamento aggiuntivo (14 bis.1)

"Dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:

<<Art 14 bis

(Modifica all'articolo 13 della legge regionale 31/2018)

1. Il comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 31/2018 è soppresso.>>"

NOTE: Si abroga la norma introdotta dalla LR 31/2018 tesa al recupero delle economie degli interventi finanziati con le risorse della concertazione Regione-Autonomie locali degli anni 2017 e 2018-20. I fondi erogati dalla Regione in seguito alla concertazione si intendevano chiaramente messi a disposizione delle Autonomie locali, e nulla diceva in merito al recupero di eventuali economie, che i beneficiari possono reimpiagare per implementare i lavori sugli interventi finanziati o reinvestirle sul territorio.

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA: La norma non comporta nuovi e ulteriori oneri per il Bilancio regionale.

Il Relatore di minoranza MORETTI illustra tale emendamento.

In sede di discussione interviene il solo assessore ROBERTI che si dichiara contrario all'emendamento motivandone le ragioni.

In sede di pareri prendono la parola i Relatori di minoranza HONSELL (il quale dichiara l'astensione), SERGO e MORETTI (entrambi favorevoli), i Relatori di maggioranza SIBAU e NICOLI nonché per la Giunta, l'assessore ROBERTI (i quali tutti si dichiarano contrari all'emendamento).

L'emendamento 14 bis.1, istitutivo dell'articolo 14 bis, posto in votazione, non viene approvato.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti istitutivi dell'articolo 14 ter:

GIUNTA REGIONALE

Subemendamento modificativo all'emendamento 14 ter. 0.1 (14 ter.0.0.1)

"Dopo il comma 1 dell'articolo 14 ter, come inserito dall'emendamento 14.ter.0.1, sono aggiunti i seguenti:

<<1 bis. Al comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 21/2019 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: <<Conforme deliberazione è adottata, entro il medesimo termine, dall'Assemblea di ciascuna Unione territoriale intercomunale interessata.>>;

1 ter. Dopo il comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 21/2019 è aggiunto il seguente:

<<1 bis. Qualora le deliberazioni delle Unioni territoriali intercomunali di cui al comma 1 non risultino conformi a quella adottata dai Comuni interessati ai sensi del comma 1, relativamente alla regolazione dei rapporti giuridici ed economici ivi previsti, il relativo accordo è approvato, entro il 15 ottobre 2020, da un collegio arbitrale costituito da un rappresentante designato da ciascuna Unione territoriale intercomunale e dalla Conferenza dei sindaci di ciascuna costituenda Comunità di montagna e presieduto dall'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali.>>.>>.”

Note a commento: Il subemendamento prevede che anche le UTI interessate dalla trasformazione in Comunità di montagna siano coinvolte nel processo decisionale per la nascita di una ulteriore Comunità di montagna, per la relativa denominazione e per la regolazione dei rapporti giuridici ed economici.

Qualora la deliberazione delle UTI non sia conforme a quella assunta dalla maggioranza assoluta dei Comuni interessati, relativamente alla regolazione dei rapporti giuridici ed economici per la costituzione di due Comunità di montagna, tali rapporti vengono definiti mediante accordo stipulato nell'ambito di una procedura arbitrale. Il Collegio arbitrale è composto da un rappresentante designato da ciascuna Unione territoriale intercomunale, da un rappresentante designato da ciascuna Conferenza dei sindaci delle costituende Comunità di montagna e dall'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali che lo presiede.

L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionali.

PICCIN, TURCHET, POLESELLO, NICOLI, MATTIUSI, BASSO, BARBERIO

Emendamento aggiuntivo (14 ter.0.1)

“Dopo l'articolo 14 bis è inserito il seguente articolo:

<<Art. 14 ter

(Modifica all'articolo 18 della legge regionale 21/2019)

1. Al comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale) le parole <<da almeno i due terzi dei consigli>> sono sostituite dalle seguenti parole <<da almeno la maggioranza assoluta dei consigli>>.>>.”

Note: L'emendamento non comporta maggiori oneri o minori entrate a carico del bilancio regionale.

PICCIN, NICOLI, MATTIUSI

Emendamento aggiuntivo (14 ter.1)

“Dopo l'articolo 14 è inserito il seguente articolo:

<<Art. 14 bis

(Modifica all'articolo 18 della legge regionale 21/2019)

1. Al comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale) le parole <<da almeno i due terzi dei consigli>> sono sostituite dalle seguenti parole <<da almeno la maggioranza assoluta dei consigli>>.>>.”

NOTA: L'emendamento non comporta maggiori oneri o minori entrate a carico del bilancio regionale.

La consigliera PICCIN illustra l'emendamento 14 ter.0.1 che sostituisce interamente l'emendamento 14 ter.1 e nel contempo ricomprende anche l'emendamento 25 bis.1 a prima firma il consigliere Turchet.

L'assessore ROBERTI illustra il subemendamento 14 ter.0.0.1.

Intervengono nel successivo dibattito i consiglieri DA GIAU (la quale esprime la sua contrarietà agli emendamenti), BIDOLI (il quale solleva molte perplessità sugli emendamenti) e infine l'assessore ROBERTI (il quale replica agli interventi che lo hanno preceduto).

A questo punto il PRESIDENTE precisa l'ordine con cui saranno votati gli emendamenti e comunica altresì che l'emendamento 25 bis.1 è stato ritirato dal proponente.

Il subemendamento 14 ter.0.0.1 all'emendamento 14 ter.0.1, posto in votazione, viene approvato.

L'emendamento 14 ter.0.1 interamente sostitutivo dell'emendamento 14 ter.1, posto in votazione così come emendato, viene approvato.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti istitutivi dell'articolo 14 quater:

PICCIN, BASSO, NICOLI, GIACOMELLI, BARBERIO, BORDIN, MAZZOLINI, MATTIUSSI, BOLZONELLO, DI BERT, MORETUZZO, CENTIS

Subemendamento modificativo (14 quater.0.1)

"Dopo il comma 3 dell'articolo 14 bis del DDL 93 così come inserito dall'emendamento di pagina 14 quater 1 è inserito il seguente comma:

<<3 bis. Le indennità degli amministratori locali, così come definite dalla delibera di giunta sulla base della modifica di cui al comma 1, non potranno essere inferiori a quelle percepite alla data di entrata in vigore della presente legge.>>."

NOTE: Il presente emendamento non comporta nuovi oneri o minori entrate per il bilancio regionale.

BORDIN, DI BERT, NICOLI, GIACOMELLI, BOLZONELLO, MORETUZZO, HONSELL, CENTIS

Emendamento aggiuntivo (14 quater.1)

"Dopo l'articolo 14 ter (Modifica all'articolo 13 della legge regionale 31/2018) del DDL 93 è inserito il seguente articolo:

<<Art. 14 quater

(Indennità degli amministratori locali Modifiche all'articolo 41 della legge regionale 18/2015)

1. Al comma 3 dell'articolo 41 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera g) è sostituita dalla seguente:

<<g) riduzione di un quinto delle indennità previste alla lettera a) per i lavoratori dipendenti a tempo pieno che non siano collocati in aspettativa;>>;

b) alla lettera h) dopo le parole: <<di un rimborso>> sono inserite le seguenti:<< , anche forfettario,>>.

2. La Regione attua un concorso finanziario volto a ridurre l'impatto sui bilanci comunali dei maggiori oneri derivanti dall'aumento delle indennità degli amministratori locali.

3. Il concorso finanziario di cui al comma 2 è definito con legge regionale.>>."

Nota: L'articolo risponde all'esigenza di adeguare le indennità degli amministratori locali anche in esito ad un proficuo rapporto tra l'Amministrazione regionale e il CAL, da cui sono emerse alcune proposte. Il Consiglio regionale ha approvato una mozione a tale scopo.

Al fine di permettere alla Giunta regionale di deliberare in merito, ai sensi dell'articolo 41 della legge regionale 18/2015, risulta indispensabile prevedere alcune modifiche ai criteri e principi fissati dal citato articolo, di cui la Giunta regionale deve tener conto nella determinazione delle indennità a favore degli amministratori locali.

Alla lettera a) del comma 1 si stabilisce che le indennità siano ridotte nel caso in cui gli amministratori locali siano lavoratori dipendenti a tempo pieno non collocati in aspettativa. La modifica comporta in primo luogo il cambiamento di impostazione

finora esistente che si basava su una indennità base che poteva essere aumentata ad un modello - simile a quello statale e di altre regioni speciali - per cui l'indennità base è già determinata in un valore più alto e può essere ridotta in determinate specifiche fattispecie. La fattispecie per la quale viene disposta una riduzione riguarda gli amministratori locali che siano lavoratori dipendenti a tempo pieno non collocati in aspettativa, quindi che continuano a lavorare e a percepire regolare stipendio. Viene, pertanto, eliminata l'ipotesi che penalizzava -tra gli altri -pensionati. Ultima innovazione è il valore di questa riduzione.

Il presente emendamento non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale, né in termini di maggiori spese, né di maggiori entrate.

Il Relatore di maggioranza BORDIN illustra l'emendamento 14 quater.1.

La consigliera PICCIN illustra il subemendamento 14 quater.0.1.

Nel successivo dibattito intervengono il consigliere BOLZONELLO (il quale chiede espressamente alla Giunta che il Consiglio sia coinvolto nelle scelte definitive riguardanti la definizione delle indennità dei Sindaci per fasce di popolazione), il Relatore di maggioranza SIBAU, il Relatore di minoranza HONSELL (il quale chiede di poter aggiungere la sua firma su entrambi gli emendamenti), il Relatore di minoranza SERGO (il quale motiva la sua contrarietà agli emendamenti) e l'assessore ROBERTI (il quale fra le altre cose rassicura il consigliere Bolzonello sulle volontà della Giunta di coinvolgimento del Consiglio).

In sede di pareri prendono la parola i Relatori di minoranza HONSELL (favorevole ad entrambi gli emendamenti), SERGO (contrario agli emendamenti) e MORETTI (favorevole ad entrambi gli emendamenti), i Relatori di maggioranza SIBAU e NICOLI e BORDIN nonché per la Giunta, l'assessore ROBERTI (i quali tutti si dichiarano favorevoli ai due emendamenti).

Il subemendamento 14 quater.0.1 all'emendamento 14 quater.1, posto in votazione, viene approvato all'unanimità (*all'esito della votazione va aggiunto infatti il voto favorevole dei consiglieri Shaurli, Conficoni, Ussai e Zalukar*).

L'emendamento 14 quater.1, posto in votazione nel testo così emendato, viene approvato (*all'esito della votazione va aggiunto il voto favorevole dei consiglieri Conficoni e Zalukar*).

All'articolo 15 è stato presentato il seguente emendamento:

HONSELL, Relatore di minoranza

Emendamento soppressivo (15.1)

"L'articolo 15 della presente legge è soppresso."

NOTA: il presente emendamento non determina maggiori oneri per l'amministrazione regionale.

Il Relatore di minoranza HONSELL illustra tale emendamento soppressivo dell'articolo.

Non essendoci iscritti al dibattito intervengono quindi in sede di pareri i Relatori di minoranza HONSELL (favorevole all'emendamento) SERGO (astenuito) e MORETTI (favorevole all'emendamento), i Relatori di maggioranza SIBAU e NICOLI e BORDIN nonché per la Giunta, l'assessore ROBERTI (i quali tutti si dichiarano favorevoli al mantenimento dell'articolo).

Il mantenimento dell'articolo 15, ai sensi dell'articolo 110 del Regolamento interno, posto in votazione, viene approvato.

A questo punto, vista l'ora, il PRESIDENTE comunica che il Consiglio è convocato in seduta pomeridiana alle ore 14.30, e dichiara chiusa la seduta.

Poiché non ci sono state osservazioni sul processo verbale della seduta n. 153, del 11 giugno 2020, lo stesso si intende approvato.

La seduta termina alle ore 13.30.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

IL PRESIDENTE